

**STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249**



Articolo 0
(Premessa)

Il presente Statuto annulla e sostituisce, dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il precedente Statuto approvato in data 13.09.2013.

Per quanto attiene alle modalità di registrazione applicabili, nel caso di modifiche, si rimanda alla Normativa specifica applicabile.

Nel presente documento per Associazione si intende l'Associazione denominata: "PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV".

Articolo 1
(Denominazione-sede-durata)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'associazione del Terzo Settore denominata : " Protezione Civile Pasubio Alto Vicentino odv".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Fornaci 64 36015 nel comune di Schio (Vicenza) con numero di C.F. 92006850249.

L'associazione ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale o della denominazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2
(Statuto)

L'associazione di volontariato è disciplinata del presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3
(Efficacia e interpretazione dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Articolo 4
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- In particolare l'associazione per perseguire le sue finalità opera nell'ambito della Protezione Civile e nella Protezione Ambientale con prevalente impiego sul Rischio Incendio Boschivo, Rischio Idrogeologico, Rischio Idraulico, Rischio Sismico, ecc

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Leg. 117/2017

- Lettera "Y" Protezione Civile ai sensi del D.Lgs.n.1 del 2018 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- ✓ Previsione, Prevenzione, Intervento sul rischio incendi boschivi
- ✓ Previsione, Prevenzione, Intervento sul rischio idrogeologico
- ✓ Previsione, Prevenzione, Intervento sul rischio idraulico
- ✓ Previsione, Prevenzione, Intervento sul rischio sismico
- ✓ Eventi meteo
- ✓ Partecipazione agli interventi di ricerca persone scomparse
- ✓ Eventi per cui è necessario l'intervento delle associazioni di protezione civile
- ✓ Formazione interna ed esterna
- ✓ Attività di divulgazione della cultura della Protezione Civile

L'associazione ha facoltà di collaborare con Enti e/o Associazioni esclusivamente per gli scopi statuari e può agire su richiesta degli Enti preposti su tutto il territorio Nazionale.

L'Associazione può operare le proprie finalità statutarie al di fuori dei confini regionali e Nazionali.

L'Associazione può istituire sedi decentrate denominate " Distaccamenti" in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale. La disciplina delle sede distaccate sarà specificata nei regolamenti attuativi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Articolo 5
(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- essere mosso da spirito di solidarietà;
- avere compiuto il 18° anno di età, con eccezione del "Gruppo Giovani", la cui età minima è di 16 anni compiuti (necessita delibera dei genitori);
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri paesi dell'UNIONE EUROPEA;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, con eccezione dei simpatizzanti del Gruppo Giovani;
- operare fattivamente per il buon esito delle iniziative e della vita dell'Associazione, candidandosi per gli Organi Sociali e accettando gli incarichi e le eventuali nomine, salvo i casi di fondati impedimenti.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari, giovani:

- **Gli associati ordinari** sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione e sono impiegati nelle strutture attive dell'Associazione (ruolo operativo):
 - a) previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
 - b) avere superato un periodo di prova di almeno dodici (12) mesi;
 - c) avere eseguito durante il periodo di prova almeno dieci interventi, sono considerati interventi anche gli addestramenti teorico-pratici;
 - d) possono candidarsi per ricoprire cariche associative dopo 2 anni di appartenenza alla medesima Associazione;
 - e) partecipare alle assemblee con diritto di voto con almeno 3 mesi di anzianità;
 - f) il volontario che per vari motivi non adempie ad almeno dieci interventi nell'arco di 1 anno, confluisce automaticamente come "socio sostenitore".
- **Gli associati Sostenitori** possono essere soci ordinari e che, per motivi personali, non possono più ricoprire ruoli operativi ma che per loro scelta rimangono all'interno dell'Associazione, versando la quota annuale. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. Non hanno facoltà di candidarsi per ricoprire cariche associative.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



- **Gli associati Onorari** sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti, ad essi non è richiesto il versamento della quota annuale.
- **Ai Simpatizzanti Giovani**, con età compresa tra 16 e 18 anni, viene data la possibilità di avvicinarsi e vivere la vita dell'associazione con lo scopo di fare propri concetti come il volontariato, l'aiuto, il sostegno, la salvaguardia dell'ambiente senza che esse rispondano alle logiche del profitto. Non possono candidarsi e ricoprire cariche associative, partecipano alle assemblee senza diritto di voto, partecipano alle attività promosse dall'associazione a loro destinati;

Articolo 6
(Diritti e doveri)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Rispettare le delibere e gli ordini del giorno
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7
(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Articolo 8
(Perdita della qualità di associato)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato. Decade automaticamente l'associato Ordinario o Sostenitore che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Nei casi di:

- ✓ mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- ✓ mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- ✓ disattesa agli ordini impartiti dal capo squadra e/o dal preposto;
- ✓ comportamento non decoroso durante le attività;
- ✓ ecc.

sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci sono:

- ✓ ammonizione verbale;
- ✓ ammonizione scritta.

La reiterazione dei comportamenti sopra descritti, nonostante l'ammonizione verbale e la successiva ammonizione scritta comportano l'immediata esclusione dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata, senza ammonizione verbale e scritta, nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione, anche con un comportamento precedente alla presentazione della domanda di ammissione (es. precedente appartenenza all'Associazione);
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri o all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, inoltre sono tenuti all'immediata restituzione di tutto il materiale fornito; tute, DPI, tesserini di riconoscimento, ecc. Ed è fatto espresso divieto al volontario non più facente parte dell'Associazione di utilizzare tesserini di riconoscimento, materiale, loghi che possano indurre parti terzi/e a ritenere il volontario receduto ancora facente parte dell'Associazione, è facoltà dell'Associazione attraverso il Consiglio Direttivo di denunciare il fatto alle Autorità Competenti.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249

Articolo 9
(Organi sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Collegio dei Probiviri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 10
(Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è l'organo sovrano. Tali soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 11
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- ratifica sull'ammissione e esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

E' consentita la presenza dei soci in video conferenza.

Articolo 12
(Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche con invio tramite sistemi informatici) contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Articolo 13
(Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249

Articolo 14
(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 15
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 9 (il numero viene deciso dall'assemblea prima delle votazioni) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi e 5 totali.

In consiglio direttivo hanno diritto di avere un posto i capi distaccamenti, eletti tra i volontari del distaccamento stesso, sempre che i soci della sede distaccata siano uguali o superiori a 12.

La regolamentazione dei capi distaccamenti è deputata ai regolamenti interni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Per evitare la sovrapposizione di ruoli non è ammessa la copertura contemporanea dell'incarico di membro del Consiglio con quella di Capo Squadra, Vice Capo Squadra, Responsabile di Specialità e di qualsiasi altro incarico che in futuro l'Associazione dovesse ritenere di perseguire/conseguire e' facoltà del consiglio direttivo decidere delle deroghe in merito, per causa di forza maggiore.

E' consentita la copertura contemporanea dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo con quello di rappresentante dell'Associazione presso Enti e Strutture esterne all'Associazione

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione, da svolgere in data elettiva per non generare vuoti rappresentativi tra il Consiglio uscente e il Consiglio entrante, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti purché questi rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei votanti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- nel caso in cui il Consiglio Direttivo vada sotto al numero minimo di 5 Consiglieri poiché a fronte di dimissioni non vi siano più volontari che nel corso dell'elezioni abbiano rappresentato almeno il 10% (dieci per cento) dei votanti, entro 30 giorni, con esclusione dei mesi di dicembre e agosto, indice una Assemblea Straordinaria con all'ordine del giorno delle nuove votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. L'anzianità è calcolata in base agli anni di appartenenza all'Associazione

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente agli Consiglieri; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249

Articolo 16
(Il Presidente)



Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Articolo 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Articolo 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19
(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, scelti all'esterno dell'Associazione. E' orientamento scegliere i tre membri del Collegio dei Proviviri all'interno delle Amministrazioni Pubbliche locali che sovrintendono il Sistema di Protezione Civile (es. Unione dei Comuni o qualsiasi Ente che in futuro dovesse assumere questa funzione). La richiesta di disponibilità e la conseguente nomina avviene nel momento in cui si presenta la necessità di decidere sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi da organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- Non si considerano commerciali
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, la cui vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Tutte le attività in oggetto di cui ai punti a), b), c), sono svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Per le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali l'Associazione mantiene un'apposita contabilità separata.

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 21
(I beni)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 22
(Divieto di Distribuzione degli utili o obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

Articolo 24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

E' compito e responsabilità del Presidente verificare che ciò avvenga. Tale responsabilità è relativa anche alla verifica dell'adeguatezza delle Polizze in relazione alle attività e ai rischi connessi alle attività stesse.

Articolo 28
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249



Articolo 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto inderogabilmente favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 31
(Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 32
(Disposizioni Finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.



STATUTO
PROTEZIONE CIVILE PASUBIO ALTO VICENTINO ODV
C.f. 92006850249

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato dall'assemblea straordinaria del 23 luglio 2019

Il presidente dell'assemblea Romagnoli Sandro

Il segretario dell'assemblea Brando Stefano

Il Presidente dell'associazione Di Benedetto Augusto

Il vice Presidente dell'associazione Santacatterina Valter

Consigliere Busato Stefano

Consigliere Panizzon Enrico

Consigliere Bertoldo Nerio

AGENZIA ENTRATE -
AREA SERVIZI
ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Data 2 AGO. 2019 Serie 3 N° 2654

imposta di trascr. €

Totale Imposte €

IL CAPO AREA

15

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





Assemblea Straordinaria 23 luglio 2019

- **Ore 20.50 inizio:** L'assemblea elegge il presidente di seduta Romagnoli S. e il segretario Brando S.
- Il Presidente Di Benedetto presenta e spiega le modifiche statutarie in base al D.Lgs. 117/2017. E propone che venga messo a votazione.
- **Ore 21.15 :** il presidente dell'assemblea provvede a eseguire la votazione articolo per articolo.

Presenti : 33
Votanti : 33
Favorevoli : 33
Contrari : 0
Astenuti : 0

Si approva lo statuto.

- **Ore 21.40 :** il presidente Di Benedetto propone il cambio di denominazione dell'associazione proponendo tre nomi:

- 1) Protezione civile Leogra Timonchio ODV**
- 2) Protezione civile Pasubio Alto Vicentino ODV**
- 3) Protezione civile piccole Dolomiti Pasubio ODV**

L'assemblea propone altri 3 nomi:

- 1) Protezione civile piccole Dolomiti ODV**
- 2) Protezione civile Alto Vicentino ODV**
- 3) Protezione civile otto comuni ODV**

Si procede a prima votazione votazione :

Presenti : 33
Votanti : 33

Nome 1 voti : 0
Nome 2 voti : 16
Nome 3 voti : 7
Nome 4 voti : 7
Nome 5 voti : 19
Nome 6 voti : 6



Si procede al ballottaggio tra il nome 2 e il nome 5, votazione :

Presenti : 33
Votanti : 33
Astenuti : 0

Nome 2 voti : 24
Nome 5 voti : 9

- **Ore 21.48** la volontaria Scapin Debora esce per motivi di lavoro
- Il presidente Di Benedetto espone su richiesta i prossimi impegni:

taglio alberi via Maestri del lavoro in Schio
21 e 22 settembre esercitazione Unione Montana
Corso Base con inizio il 28 settembre
Corso primo soccorso sanitario
Corso Aib a breve
Corso Motosega
Corso tecnico fluviale
Apertura nuovo distaccamento di Valli del Pasubio

- **Ore 21.54** il volontario Piva Simone esce
- **Ore 22.30** Assemblea conclusa

Si allega convocazione assemblea, foglio presenze

Firma Presidente Assemblea

Firma segretario Assemblea